

Regolamento per l'integrazione retta di ospitalità delle persone anziane in situazione di fragilità.

Articolo 1 - Oggetto-

Il presente regolamento è diretto a regolare le modalità e i requisiti necessari per l'accesso alla contribuzione ad integrazione della retta di ricovero a favore dei cittadini indigenti, in situazione di fragilità.

Articolo 2 - Finalità-

L'inserimento residenziale è praticabile solo dopo che sia stato esperito ogni utile tentativo volto al mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente familiare ed all'individuazione di soluzioni alternative, quali l'attivazione della rete parentale e comunitaria e dei servizi di assistenza domiciliare, nello sforzo di utilizzare i servizi e le strutture del territorio al fine di risolvere le difficoltà che sono all'origine della richiesta. L'erogazione del contributo si pone pertanto come soluzione estrema ad una situazione non altrimenti risolvibile.

Articolo 3 - Destinatari-

Le prestazioni sono rivolte ai cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione europea o stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 T.U. di cui al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, con residenza anagrafica nell'ambito territoriale di gestione dei Servizi Sociali facente capo alla Comunità Montana "Alto Tanaro Cebano Monregalese" al momento del ricovero.

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'agevolazione prevista dal presente regolamento è quello definito dalle norme dei Decreti legislativi 109 del 1998 e 130 del 2000, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 – Massimale dell'intervento-

La natura dell'integrazione della retta può essere a totale o parziale copertura del costo del ricovero, in relazione alle condizioni economiche e sociali accertate dell'interessato e di eventuali altri soggetti coinvolti, nei limiti dell'importo massimo della retta previsto in € 1.200,00 mensili.

Articolo 5 - Requisiti di ammissione dei beneficiari-

L'Ente erogatore stabilisce quali criteri di ammissione dei beneficiari al servizio regolato dal presente Regolamento le seguenti condizioni:

- a Il richiedente non deve avere parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo art. 6, comma 3;
- b Il richiedente deve dimostrare di avere utilizzato ai fini dell'integrazione retta il corrispettivo del valore corrispondente di eventuali beni donati o ceduti gratuitamente nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell'istanza;

- c Il richiedente non deve disporre di patrimonio immobiliare, salvo abitazione di residenza del richiedente stabilmente utilizzata dal coniuge o persona convivente per cui è applicabile quanto disposto al successivo art. 7;
- d Il richiedente non deve disporre di patrimonio mobiliare superiore a 3.000,00 € come risultante dal saldo contabile attivo di depositi e conti correnti bancari e postali;
- e Il richiedente non deve disporre di: titoli di stato, obbligazioni, certificati di credito, buoni fruttiferi o assimilati, partecipazioni azionarie, masse patrimoniali gestite direttamente o affidate ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs 415/96, contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, altri strumenti e rapporti finanziari.

Articolo 6 – Determinazione della situazione economica del beneficiario

Per valutare redditi e beni del nucleo familiare che richiede il contributo economico l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente definito dal D.Lgs.31 marzo 1998 e ss.mm.ii. è integrato dai documenti elencati al successivo art. 8.

Il richiedente concorre con tutto il reddito di cui dispone compreso quello non rilevante a fini fiscali: la pensione di inabilità, la pensione per ciechi e sordomuti, l'indennità di accompagnamento, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC, la rendita INAIL e gli assegni terapeutici... alla copertura del costo della retta di ricovero, decurtato di una quota per esigenze personali pari a € 70 mensili. In caso di specifiche e documentate esigenze tale quota, su motivata relazione dell'A.S. proponente, può essere elevata comunque non oltre € 100,00 mensili. Sono anche computati gli importi a carico dei parenti ex art. 433 secondo le modalità di cui al successivo comma.

I componenti del nucleo intervengono per la quota eccedente il minimo vitale come annualmente determinato dalla Comunità Montana, calcolata con riferimento alla dichiarazione sostitutiva presentata. I parenti obbligati non conviventi che intendano dimostrare la propria impossibilità all'adempimento in toto agli obblighi di legge, possono presentare la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D.Lgs n. 130/2000 e relativi decreti attuativi, relativa al proprio nucleo familiare.

Articolo 7 – Disposizioni nell'eventualità di patrimonio non immediatamente disponibile-

Nell'eventualità in cui il richiedente disponga di patrimonio non immediatamente disponibile in termini di liquidità, per effetto della fattispecie di cui al precedente art. 5 c), le somme erogate dall'Ente a titolo di integrazione retta sono da considerarsi, nei limiti dell'importo riconosciuto, debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 del C.C. A tal fine il richiedente dichiara il proprio preventivo consenso scritto.

Articolo 8 – Modalità d'accesso-

L'accesso al servizio è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione.

Il richiedente deve presentare domanda - autocertificazione all'assistente sociale competente per territorio di residenza, utilizzando il previsto modulo cui dovrà essere allegata la seguente documentazione.

- Mod. Obis M rilasciato dall'INPS e/o modello corrispondente rilasciato da altro Ente pagatore per l'anno in corso, comprensivi di tutti redditi esenti

ai fini fiscali (invalidità civile, indennità varie, pensione sociale, rendite INAIL...);

- Copia libretto/i risparmio e/o c/c con aggiornamento almeno relativo al semestre precedente alla data di presentazione della domanda;
- Dichiarazione rilasciata dalla struttura residenziale attestante l'importo della retta dovuta salvo trattasi di Pubblica Amministrazione;
- Dichiarazione sostitutiva Unica ai sensi del D.Lgs n. 130/2000 e decreti attuativi, relativa all'intero nucleo familiare;
- Dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D.Lgs n. 130/20000 e decreti attuativi, relativa agli eventuali parenti tenuti agli alimenti che intendano avvalersi della facoltà contemplata al precedente art. 6, ultimo comma.

La domanda dovrà contenere l'autocertificazione del richiedente relativa al possesso di tutti i requisiti di ammissione stabiliti al precedente art. 5.

La domanda incompleta nelle autocertificazioni e priva di tutta la documentazione prevista non può essere accolta.

Articolo 9 - Graduatoria

Nel caso in cui i fondi disponibili non permettano l'accoglimento immediato di tutte le domande verrà costituita apposita graduatoria di attesa (vedi Allegato 1 e Allegato 2 al presente disciplinare), indipendentemente dal fatto che la persona si trovi a casa o in struttura. Per la predisposizione della graduatoria degli idonei vengono stabiliti i seguenti criteri:

1. Punteggio della scheda di valutazione compilata dall'Assistente Sociale competente;
2. A parità di punteggio viene considerata la data di protocollo della domanda trasmessa dall'Assistente Sociale al Responsabile del Servizio territoriale o suo delegato competente.

La graduatoria viene aggiornata in base all'inserimento dei nuovi valutati e dei decessi.

Articolo 10 – Controlli e rivede-

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) l'Ente effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione, entro 30 giorni dalle intervenute modifiche.

Il richiedente ha altresì facoltà, entro il periodo di validità della dichiarazione I.S.E.E., di presentarne una nuova, qualora intenda evidenziare rilevanti mutamenti delle proprie condizioni familiari ed economiche.

Qualora vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito o ad altri componenti il nucleo familiare e da questi non dichiarati, verrà immediatamente sospesa l'erogazione del beneficio.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso dei sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme acquisite; gli stessi sono altresì perseguibili ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Vanno altresì rimborsati all'Ente erogatore gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del

contributo, dovessero successivamente acquisire mezzi economici, ad esempio arretrati dell'indennità di accompagnamento o altre provvidenze.

Articolo 11 – Ricorsi-

Le decisioni sulle richieste di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali a firma del responsabile del servizio sociale.

Contro l'eventuale motivato diniego è esperibile, entro 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso per opposizione al Presidente della Comunità Montana, il quale decide, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso, in ordine alla corretta applicazione del regolamento.

Articolo 12 – Rispetto delle norme vigenti –

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri regolamenti dell'Ente.

Articolo 13 – Applicazione e decorrenza-

Il presente regolamento ha validità fino all'approvazione del successivo.

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento.

Articolo 14 –Pubblicità del regolamento-

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.